

CONTRATTO

INDICE

Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Obiettivi dell'Amministrazione Comunale e oggetto del Contratto	5
Articolo 3 - Durata del Contratto	6
Articolo 4 - Modalità di calcolo dei corrispettivi.....	8
Articolo 5 - Prestazioni Extra Canone	10
Articolo 6 - Revisione dei corrispettivi	11
Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti	12
Articolo 8 - Obblighi di AGESP.....	13
Articolo 9 - Obblighi del Comune.....	20
Articolo 10 - Monitoraggio e Rendicontazione delle operazioni affidate	21
Articolo 11 - Responsabilità, danni imputabili alla Società e Assicurazioni	22
Articolo 12 - Comunicazioni fra le Parti	27
Articolo 13 - Penali.....	27
Articolo 14 - Revoca e Recesso	29
Articolo 15 - Esecuzione in danno.....	29
Articolo 16 - Risoluzione del Contratto	30
Articolo 17 - Divieto di Cessione del Contratto	32
Articolo 18 - Spese contrattuali e registrazione	33
Articolo 19 - Privacy	33
Articolo 20 - Foro Competente	33
Articolo 21 - Disposizioni finali	33
Allegati	35

Il presente Contratto di Servizio (di seguito il "**Contratto**") è stipulato in Busto Arsizio (VA) in data [REDACTED]

tra:

Comune di Busto Arsizio (VA), in qualità di Ente titolare dei servizi affidati (di seguito "**Comune**" o "**Ente affidante**" o "**Amministrazione Comunale**"), con sede legale in 21052 Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d'Italia, 12 - C.F e P.IVA n. 00224000125 in persona di [REDACTED],

e

società **AGESP S.p.A.** (di seguito "**AGESP**" o "**Affidatario**" o "**Gestore**" o "**Società**"), con sede legale in 21052 Busto Arsizio (VA), Via Marco Polo, 12, Codice Fiscale, numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Varese e P.IVA n. 02212870121, numero di REA. 239165, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Alessandro Della Marra

congiuntamente anche le "**Parti**"

PREMESSO CHE

a) Il servizio di gestione calore degli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, servizio strumentale reso direttamente alle strutture dell'Ente affidante e non rivolto alla collettività, affidato a mezzo contratto n. 66/2009 del Registro Scritture Private del Comune di Busto Arsizio e successive D.G.C. n. 459/2025 e Determinazione Dirigenziale settore OO.PP n. 1816/2025, tramite modello *in house providing* ad AGESP Servizi S.r.l., poi AGESP Strumentali S.r.l. e ora AGESP S.p.A., giunge a scadenza il 15 aprile 2026, con la conseguente necessità per l'Amministrazione Comunale di approvvigionarsi del servizio in questione a decorrere da tale data.

b) In relazione alle modalità di affidamento del servizio in questione -

per quanto sopra disciplinato dal D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 ("*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", d'ora in poi anche D.lgs n. 36/2023 o "**Codice dei Contratti Pubblici**" o "**Codice**") – l'art. 7, comma 1, del Codice prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*".

c) Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*".

d) A seguito dell'abrogazione del D.lgs n. 50/2016, i requisiti delle società per l'affidamento di lavori, servizi e forniture tramite il modello dell'*in house providing* sono rinvenibili all'art. 16 del D.lgs n. 175/2016.

e) AGESP S.p.A. è una società con capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Busto Arsizio per la quota del 99,99% che, come evidenziato nella relazione predisposta per l'affidamento dei servizi di cui al presente Contratto approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. del soddisfa i requisiti previsti dall'art. 16 del D.lgs

n. 175/2016.

f) Con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 36/2023, è stata approvata la relazione in cui, come indicato nella precedente premessa, si dà atto della ricorrenza nel caso di specie dei requisiti normativi dell'*in house providing* e si attestano i vantaggi della soluzione prescelta.

g) Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di Contratto comprensivo dei relativi Allegati (A, B, C) e del Capitolato Speciale, dando mandato al Dirigente del Settore _____ di stipulare il contratto per l'affidamento *de quo*.

h) Per l'affidamento *in house* di cui al presente Contratto è stato acquisito il CIG _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, sopra individuate, stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del Contratto, i termini di seguito elencati, assumono il significato ad essi attribuito in questo articolo:

- **Comune o Ente affidante o Amministrazione Comunale:** Comune di Busto Arsizio;
- **AGESP o Affidatario o Gestore o Società:** AGESP S.p.A.;
- **Canone:** corrispettivo annuo previsto all'art. 4 del presente Contratto e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale nei confronti di AGESP per le attività e i servizi oggetto del presente Contratto;
- **Capitolato Speciale:** documento che concorre a definire la regolamentazione tecnico-contrattuale relativa al Servizio;
- **Contratto di Servizio o Contratto:** il presente atto relativo all'affidamento ad AGESP dei servizi indicati al successivo Art. 2;
- **Responsabile Unico dell'Esecuzione/dell'Attuazione del**

Servizio: il Responsabile incaricato da AGESP della gestione del Contratto e per i rapporti e il coordinamento con l'Amministrazione Comunale;

- **Responsabile della Gestione del Contratto di Servizio:** referente unico del Comune responsabile dei rapporti complessivi con AGESP inerenti alla globalità del Contratto e del coordinamento dei dirigenti competenti dell'Ente. È nominato dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Contratto da parte del Consiglio Comunale;
- **Referente Comunale:** dirigente comunale competente per il singolo servizio e/o ordine di attività/intervento o suo delegato, responsabile per la parte tecnica e amministrativa di propria competenza, che dovrà relazionarsi puntualmente con il Responsabile della Gestione del Contratto e con AGESP per la propria parte di competenza;
- **Ordine di attività/intervento:** ordine impartito dal Referente Comunale (dirigente o suo delegato) contenente, a seconda delle casistiche, impegno di spesa ed eventuale disciplinare di servizio (o similare), sulla scorta di preventivo rilasciato da AGESP. Gli ordini riguardano gli elementi esclusi dalla manutenzione straordinaria di cui all'art. 3.8.2 del Capitolato Speciale che richiedono preventivo da parte di AGESP e accettazione da parte dell'Ente affidante.
- **Servizi/Servizio:** il complesso delle varie attività indicate nel presente Contratto.
- **Pronto Intervento:** intervento estemporaneo non programmabile, eseguito su ordine del Referente Comunale o suo delegato o tramite allarme, come disciplinato dal Capitolato Speciale.

Per le altre definizioni si rimanda al contenuto del Capitolato Speciale.

Articolo 2 - Obiettivi dell'Amministrazione Comunale e oggetto del Contratto

1. Il Comune di Busto Arsizio, tramite il presente Contratto, affida ad AGESP, secondo lo schema dell'*in house providing*, l'erogazione del Servizio, tramite un'assegnazione conforme alla norma UNI 10685 e successive, per

consentire il risultato di ottenere la fornitura di calore-energia e di acqua calda, erogata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R N. 412/1993 e successivi provvedimenti in materia, in favore degli stabili indicati nell'Allegato A, al fine di disporre di una struttura organizzativa specializzata e dedicata, detentrica di un patrimonio informativo e dedicata alla gestione calore del solo patrimonio del Comune di Busto Arsizio. Per l'individuazione delle norme specificamente applicabili al servizio si rimanda al capitolato speciale.

2. Con l'affidamento del presente Contratto, l'Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi:

a) ridurre, in linea tendenziale, il fabbisogno finanziario necessario per l'efficiente mantenimento della gestione calore degli immobili di proprietà comunale, anche grazie alle economie di scala e di integrazione, alla flessibilità operativa/organizzativa della Società ed all'applicazione di nuovi strumenti e modelli di e-procurement da parte della Società stessa;

b) mantenere gli standard qualitativi in essere secondo un programma di manutenzione concordato con l'Amministrazione Comunale;

c) garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, anche grazie al know-how e al contributo operativo della Società.

3. Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione calore entro il perimetro di gestione individuato con l'elenco degli immobili di cui agli Allegati A e B al presente Contratto e secondo le specifiche indicate dettagliatamente dall'allegato Capitolato Speciale.

4. Ove il Comune intenda estendere o limitare gli immobili indicati negli Allegati A e B, dovrà darne immediata comunicazione al Gestore che, entro i successivi 30 (trenta) giorni, fornirà una stima dell'impatto economico, delle risorse umane e dei contratti passivi al fine delle conseguenti valutazioni dell'Ente.

Articolo 3 - Durata del Contratto

1. L'affidamento di cui al presente Contratto ha durata di due anni, a decorrere dal 16 aprile 2026.
2. Entro 180 (centottanta) giorni antecedenti la sua naturale scadenza, le Parti hanno facoltà di proseguire, alle medesime condizioni, il rapporto contrattuale e il relativo Contratto per un ulteriore periodo massimo di 1 (un) anno, previa verifica del mantenimento della sostenibilità e congruità per le Parti delle relative condizioni.
3. L'opzione di rinnovo annuale potrà essere esercitata per un massimo di 2 (due) volte, con le medesime modalità di cui al precedente comma.
4. Al termine del Contratto, nella valutazione delle possibili opzioni relativamente alla prosecuzione o cessazione dell'affidamento dei Servizi in favore di AGESP, il Comune si impegna a valutare altresì l'impatto sul personale di AGESP con riferimento, in particolare, alle risorse interne della Società operanti in prevalenza con riferimento alle attività del presente Contratto.
5. Le Parti concordano che il presente Contratto e l'affidamento sotteso, salvo differenti contrari accordi tra le Parti, cesseranno anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza – da intendersi sia come scadenza base sia come scadenza estesa a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'opzione di cui al precedente comma 2 – nel caso il Comune, a seguito di una nuova valutazione degli interessi pubblici coinvolti, provveda all'affidamento del servizio a differente società e/o operatore.
6. Ove le attività ricomprese nel presente Contratto vengano affidate ad un altro operatore economico, si dovranno individuare gli addetti di AGESP impiegati in misura prevalente, nell'ultimo quadrimestre, nelle attività di cui al presente Contratto al fine di un possibile subentro nei rapporti contrattuali con gli stessi da parte del nuovo affidatario, compatibilmente con l'organizzazione aziendale del subentrante. Il Comune, senza poter garantire il riassorbimento di cui sopra, si impegna tuttavia ad incentivare il completo rispetto della clausola sociale da parte del subentrante, nel rispetto della normativa vigente, mediante meccanismi di incentivazione

nello svolgimento della procedura di gara/di affidamento, quali, a titolo esemplificativo, l'assegnazione di punteggi premiali.

Articolo 4 - Modalità di calcolo dei corrispettivi

1. L'importo complessivo stimato del Contratto è stato determinato applicando i "corrispettivi economici unitari" in relazione alle attività elencate nel Capitolato Speciale e agli immobili ricompresi nel perimetro di gestione. Il valore del Contratto tiene conto delle stime legate alla stagionalità e ai prezzi storici a consuntivo dell'ultimo triennio.

2. I corrispettivi economici unitari, comprensivi di tutte le attività elencate nel Capitolato Speciale, sono così definiti:

- corrispettivo unitario calore base: €/MWh 130,25 (IVA esclusa), derivato dalla media della gestione anno 2025, da riparametrizzare con cadenza trimestrale;

- corrispettivo unitario Teleriscaldamento: MWh esposto dall'operatore locale, valido per il trimestre di riferimento, moltiplicato per un coefficiente di 1,15.

3. Le voci di costo prese a riferimento per i combustibili e la manodopera per la determinazione dei citati corrispettivi sono i seguenti:

- costo del metano riferito alle "Condizioni economiche del Servizio di tutela della vulnerabilità" definite da ARERA valide per il mese di dicembre 2025 come riferimento di partenza;

- costo del Teleriscaldamento, riferito al costo al MWh esposto dall'operatore locale valido per il trimestre di riferimento moltiplicato per un coefficiente di 1,15 per la gestione del servizio da parte di AGESP. Il valore del *mark up* pari al 15% non potrà superare in valore assoluto la somma di € 150.000,00 **annui relativamente agli immobili ricompresi nell'allegato "A"**;

- costo della manodopera Listino Regione Lombardia 2025 Operaio Metalmeccanico di livello B1 (Idraulici, elettrici, termoidraulici, ect).

4. I predetti corrispettivi unitari, ai fini di una suddivisione in quote percentuali delle macro-attività inerenti al servizio di "Gestione Calore",

possono essere così individuati:

- quota parte combustibile - 80%
- quota parte conduzione e manutenzione ordinaria - 15%
- quota parte manutenzione straordinaria - 5%

5. L'importo annuo complessivo per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, relativi agli stabili descritti nell'Allegato "B", è pari a €/annui 104.665,72 + I.V.A., e così per complessivi € 127.692,18. **Il valore di cui sopra deriva da quanto riportato nell'Allegato "B".**

6. In corso di esecuzione, il perimetro del Contratto potrà essere ampliato dalle Parti secondo le procedure di legge. In relazione agli edifici di cui all'Allegato "E" il perimetro del Contratto potrà essere modificato, salvo formale e contraria espressione dell'Amministrazione Comunale, mediante atto gestionale dirigenziale con relativo impegno di spesa.

7. **Ai fini della valorizzazione della spesa di cui al precedente comma verranno utilizzati i prezzi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo per il riscaldamento e nell'Allegato "F" al presente Contratto per la parte di condizionamento.**

8. Allo stato di fatto, il valore dell'opzione di cui sopra non è stimabile poiché relativamente agli edifici di cui all'Allegato "E" non è possibile stabilire attualmente consumi e date di avvio delle prestazioni.

9. L'importo complessivo effettivo che verrà concretamente riconosciuto sarà determinato sulla base della reale quantità di calore fornito agli edifici, quantità che verrà misurata mediante i sistemi di contabilizzazione (contacalorie) installati sui circuiti di ritorno di ciascuna Centrale Termica, incrementato del corrispettivo annuo per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva.

10. Il valore annuo stimato del Contratto, omnicomprensivo (gestione ordinaria e straordinaria e consumi) per gli edifici oggetto dell'accordo, è stimato indicativamente, sulla scorta dei dati relativi alle annualità passate,

in € 2.584.665,72 + I.V.A. annui (di cui € 104.665,72 + I.V.A. annui per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva e invernale di cui al precedente punto 5).

11. Il valore complessivo stimato del Contratto per i due anni di durata, oltre agli eventuali due anni di rinnovo, ottenuto moltiplicando il valore di cui sopra, è pertanto pari ad € 10.338.662,88 + I.V.A. (di cui € 418.662,88 + I.V.A. per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva e invernale di cui al precedente punto 5).

12. In relazione agli investimenti effettuati da AGESP non completamente ammortizzati al termine del Contratto, l'Ente potrà porre il valore residuo a carico del Gestore subentrante o, in alternativa, riconoscere il valore residuo direttamente al Gestore.

Articolo 5 – Prestazioni Extra Canone

1. Con riferimento alle attività di manutenzione straordinaria indicate all'articolo 3.8.2 del Capitolato Speciale, nonché di quelle all'art. 3.6 del medesimo Capitolato, non ricomprese nei corrispettivi di cui al precedente articolo, AGESP verrà remunerata a seguito di presentazione e accettazione di preventivo di spesa, come disciplinato nel presente articolo:

a) il Comune, tramite i competenti dirigenti, rilevata l'esigenza di intervento, anche su segnalazione di AGESP, invia al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, tramite i riferimenti di cui al presente Contratto, una richiesta di preventivo al Gestore indicando le attività richieste, le tempistiche e le modalità di effettuazione;

b) AGESP, entro i successivi 15 (quindici) giorni, predispone il preventivo, sulla base di Listino di Regione Lombardia, laddove disponibile, o di altri listini di riferimento laddove il primo non fosse disponibile;

c) il Dirigente competente valuterà il preventivo pervenuto, richiedendone eventualmente una riformulazione, anche tramite convocazione di apposite riunioni;

d) a seguito della definizione delle condizioni di proposta definitive e

concordate fra le Parti, il Dirigente competente affida la prestazione alla Società mediante la sottoscrizione di specifico Ordine di Intervento, costituito da determinazione di impegno di spesa e allegati descrittivi l'attività affidata (disciplinare o similare), il cui contenuto minimo dovrà essere il seguente: oggetto, durata e tempistiche, compenso, penali, risoluzione;

2. In caso di interventi da effettuarsi in via di somma urgenza ed emergenza si applicano le procedure di cui all'art. 140 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Per ogni appalto relativo alle attività affidate e remunerate Extra Canone, l'Amministrazione Comunale riconoscerà ad AGESP solamente l'importo effettivamente sostenuto e rendicontato a consuntivo.

4. AGESP si impegna a garantire all'Amministrazione Comunale uno sconto sugli importi complessivi affidati, pari ad almeno al 10% (dieci per cento), fatti salvi giustificati e comprovati motivi oggettivi impeditivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo emergenze etc.).

5. Nell'ipotesi in cui non si verificassero le condizioni di cui al precedente comma 4, la differenza residua sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) verrà trattenuta dalla rata di saldo relativa alla gestione calore.

Articolo 6 - Revisione dei corrispettivi

1. È prevista una revisione periodica sia dei corrispettivi unitari che del corrispettivo annuo secondo le modalità di seguito indicate:

- la revisione dei corrispettivi unitari verrà effettuata su base trimestrale in concomitanza con la stessa periodicità con cui viene rivista la tariffa del gas metano e le modalità di revisione trimestrale del corrispettivo unitario saranno eseguite secondo le sotto citate indicazioni:

1. 80% dell'importo con riferimento alla variazione percentuale del costo del combustibile:

1.1 per gli impianti alimentati da gas metano, con riferimento al

costo del metano riferito alle "Condizioni economiche del Servizio di tutela della vulnerabilità" definite da ARERA;

1.2 per gli impianti dotati di Teleriscaldamento, con riferimento al costo al MWh esposto dall'operatore locale AGESP Energia S.r.l. moltiplicato per un coefficiente di 1,15 per la gestione del servizio da parte di Agesp, confermando quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 il cui valore assoluto non potrà superare la somma di euro 150.000,00 annui, relativamente agli immobili ricompresi nell'allegato "A";.

1.3 Analogamente, qualora nel corso della gestione del Contratto dovessero aggiungersi tra gli immobili del presente servizio, ulteriori edifici, il valore che verrà utilizzato per l'incremento della quota parte della remunerazione relativa alla gestione del servizio, deriverà da un aumento proporzionale alle nuove potenze installate e sarà pari a 29,00 euro per Mwh;

2. 20% dell'importo (quota parte conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria) con riferimento alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel trimestre precedente.

- la revisione del corrispettivo annuo per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva, come meglio descritti nell'Allegato B, verrà effettuata su base annua e le modalità di revisione saranno eseguite secondo le sotto citate indicazioni:

1. 100% dell'importo con riferimento alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel trimestre precedente.

Le formule di aggiornamento sono riportate nell'Allegato D.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

1. L'importo contrattuale dovuto per le prestazioni che saranno effettuate in attuazione delle prescrizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi Allegati sarà pagato ratealmente con le scadenze di cui al presente articolo, sulla base dei consumi medi verificatisi nei corrispondenti trimestri dei tre anni precedenti, sulla base di quanto stabilito al comma 3.
2. Eventuali crediti per l'Amministrazione Comunale risultanti dall'ultima rata saranno portati in riduzione del primo acconto dell'esercizio successivo, se previsto, o riversati nelle casse comunali.
3. AGESP provvederà all'emissione delle relative fatture, con pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della fattura, alle scadenze sotto indicate:
 - 15 aprile (primo acconto e saldo dell'anno precedente);
 - 15 luglio (secondo acconto);
 - 15 ottobre (terzo acconto);
 - 15 gennaio (quarto acconto).
4. Nel caso vi sia concomitanza tra la data di emissione fattura e un giorno festivo, la fatturazione verrà posticipata al primo giorno lavorativo.
5. Per il canone fisso relativo alle prestazioni riferite agli impianti di condizionamento, il diritto al pagamento maturerà entro il 30.06 ed il 31.10 di ogni anno, in due rate di pari quota.
6. Per corrispettivi a Extra Canone AGESP emetterà fatture con pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della fattura.

Articolo 8 - Obblighi di AGESP

1. Con la stipula del presente Contratto la Società assumerà l'impegno di svolgere tutte le prestazioni atte ad assicurare la conduzione e la conservazione delle aree, dei beni e dei fabbricati oggetto del Contratto stesso, nel miglior stato di efficienza possibile e con la massima disponibilità d'uso, attraverso una gestione autonoma, comunque nel rispetto delle condizioni poste dall'Ente Affidante.

2. La Società è responsabile in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni effettuate sia nei confronti dell'Ente Affidante che nei confronti di terzi. Ove risultino danni nei confronti dell'Ente Affidante o di terzi dovuti alla mancata, ritardata o errata esecuzione delle prestazioni eseguite o da eseguirsi da parte del Gestore quest'ultimo risulterà responsabile nei confronti dell'Ente Affidante o di terzi. Avendo il Comune affidato ogni attività di monitoraggio alla Società, resta fermo l'obbligo della stessa di segnalare prontamente all'Ente Affidante stati di fatto dei beni che possono comportare rischi di danneggiamenti a persone e/o cose, anche attraverso il tempestivo intervento e anche con messa in sicurezza provvisoria nel caso di situazioni di emergenza e/o di urgenza.

3. La Società è, inoltre, tenuta con cadenza semestrale a redigere, secondo le modalità previste al successivo art. 9 del presente Contratto, un documento ricognitivo delle attività in corso (di seguito per brevità "Documento"), che dia conto dello stato di avanzamento del Servizio affidato.

4. La Società è responsabile dei danni di qualsiasi natura, sia diretti che in conseguenza della mancata e/o incompleta erogazione dei Servizi affidati, arrecati all'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque ad esso debba rispondere nell'esecuzione del presente Contratto.

5. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel Capitolato Speciale, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative, circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni gestite.

6. L'Affidatario, con effetto dall'avvio dei Servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite.

7. È fatto obbligo all'Affidatario di nominare, al più tardi nel momento

dell'avvio della gestione dei Servizi/attività, fra i propri dipendenti un Responsabile Unico dell'Esecuzione del servizio con pluriennale esperienza nel settore. Il nominativo del Responsabile Unico dell'Esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune. L'Affidatario può affiancare al Responsabile Unico dell'Esecuzione un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Responsabile, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione al Comune al momento dell'eventuale nomina.

8. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell'Affidatario.

9. È fatto obbligo ad AGESP di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, che sia proprio dipendente o che dipenda da società o imprese cui il Gestore abbia affidato attività occorrenti ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza. L'Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare al Comune o a terzi.

10. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni.

11. Saranno a carico dell'Affidatario ed esplicitamente remunerati con il corrispettivo di cui al presente Contratto gli oneri ed obblighi seguenti:

a. Personale:

- i. dotarsi di personale di comprovata e adeguata capacità, competenza e conoscenze specifiche;
- ii. mantenere un adeguato livello di qualità professionale tecnico-

scientifico del personale dedicato;

iii. osservare e fare osservare ai propri dipendenti, collaboratori o soggetti comunque aventi causa tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti, il Codice di Comportamento dell'Ente Affidante, i patti di integrità dell'Ente Affidante, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite e adottare le misure imposte dalla normativa vigente, idonee ad evitare danni ai dipendenti stessi, al Comune o a terzi;

iv. mantenere aggiornato il Codice Etico, già adottato in attuazione del D.lgs n. 231/2001, nonché il Piano Triennale Anticorruzione, da predisporre in quanto compatibile, in coerenza con il Piano Triennale Anticorruzione del Comune.

b. Risorse strumentali ed organizzazione:

i. mantenere costantemente aggiornato un sistema di controllo di gestione che evidenzi, in relazione ad ogni specifico servizio ed attività affidati, i relativi costi ed i ricavi di gestione e che consenta al Comune un monitoraggio puntuale e costante della gestione stessa, anche in relazione ad eventuali contenziosi;

ii. selezionare gli eventuali appaltatori sotto la propria esclusiva responsabilità e senza spese ulteriori per l'Ente Affidante, osservando la pertinente normativa in materia di contratti pubblici;

iii. osservare, per ogni commessa affidata, la normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione e pubblicità, nonché le misure previste nel Piano Anticorruzione e nel Modello organizzativo gestionale adottati dalla Società, nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, del D.lgs n. 231/2001;

iv. introdurre nella gestione degli acquisti di beni e servizi, i principi della eco - sostenibilità di prodotti e processi, oltre che dell'economicità ed efficienza;

v. assicurare tempestività, reperibilità, immediatezza e flessibilità, approntando per tempo documentazione, elaborati, rapporti, finalizzati anche a supportare le attività e le scelte del Comune;

vi. dotarsi e mantenere strumenti di certificazione e controllo della qualità, ambientale e dei processi.

vii. Contratti e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del Servizio.

c. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta e occupazione di suolo pubblico, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato.

d. Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso del servizio. Il Gestore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte cui il Gestore abbia affidato parte delle attività di cui al presente Contratto nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

e. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle manutenzioni e degli interventi previsti nel Contratto, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere.

f. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, rifiuti in genere, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento conformemente alle vigenti disposizioni legislative. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 1 (un) giorno dal

preavviso, il Gestore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

g. Ripristini. Al termine delle manutenzioni il Gestore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Comunale.

h. Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C.T. nonché R.C.O per operai e persone addette ai servizi, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del Contratto, comunicando all'Amministrazione Comunale il nominativo della società assicuratrice con cui il Gestore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

l. Flussi informativi. Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale un effettivo controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo, l'Affidatario si impegna a garantire la disponibilità dei dati relativi all'andamento della gestione dei servizi.

m. Rapporti con altre imprese. Il Gestore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre imprese appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori o servizi, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alle aree oggetto di intervento.

n. Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione degli interventi, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.

o. Reperibilità. Il Gestore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, ma nel rispetto di tutte le obbligazioni contratte con l'Ente Affidante, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte sia nei giorni

festivi che nei giorni feriali.

p. Sicurezza. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento e tutte le spese per l'attuazione del predetto piano spettano al Gestore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione Comunale e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Il Gestore si impegna ad adottare, nell'ambito delle attività e dei servizi affidati, tutte le misure necessarie per prevenire eventuali danni connessi allo svolgimento dei servizi e delle attività medesime. Le misure devono essere volte a garantire la sicurezza di tutti gli interlocutori.

q. Ripristino danni. Il Gestore ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti/le strutture/i beni in gestione a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, la cui rivalsa tuttavia verrà effettuata dal Comune.

r. Supporto tecnico-operativo. Il Gestore ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto all'ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e disciplinari in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, o necessità di spostamento e/o modifica di impianti esistenti. Il Gestore ha inoltre l'obbligo, qualora espressamente delegato dall'Amministrazione Comunale, di gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, etc. che si rendessero necessari.

12. Il Gestore è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e in particolare:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dell'affidamento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi

ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei Servizi;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Gestore;

d) di qualunque danno causato a persone e/o a cose in conseguenza delle attività connesse all'affidamento.

13. Il Gestore dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall'affidamento.

14. L'Affidatario si obbliga, inoltre, anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti.

15. Sarà obbligo dell'Affidatario e completamente a suo carico il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del Contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti, e compresi quelli derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula del presente Contratto.

16. Nell'ambito dell'esecuzione del Servizio il Gestore è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti, con particolare riferimento alle parti applicabili.

17. Il Comune riconosce espressamente che gli obblighi derivanti in capo alla Società dall'esecuzione del presente Contratto non escludono obblighi e responsabilità verso terzi ricadenti sul Comune per legge.

Articolo 9 - Obblighi del Comune

1. Al fine di consentire la corretta gestione delle attività e dei Servizi oggetto di affidamento in base al presente Contratto, il Comune si impegna

a:

a) adottare tempestivamente tutti i provvedimenti di propria competenza per assicurare l'espletamento delle attività e dei Servizi da parte di AGESP;

b) individuare un Responsabile per la gestione del presente contratto con il compito di monitorare l'attuazione dello stesso e di coordinarsi con i competenti dirigenti e/o i loro delegati. Questi ultimi, qualora nominati, andranno tempestivamente comunicati al Responsabile Unico dell'Esecuzione del servizio di AGESP;

c) mettere a disposizione di AGESP le aree libere appartenenti al demanio od al patrimonio comunale necessarie alla realizzazione degli interventi affidati alla Società;

d) effettuare un controllo sulle attività e servizi resi e sulla qualità dei medesimi secondo quanto previsto nel successivo art. 9;

e) informare tempestivamente il Gestore di atti assunti o in via di assunzione che possano incidere sull'affidamento anche al fine di una valutazione preventiva di AGESP, nell'ambito del rapporto in house esistente;

f) erogare i corrispettivi dovuti secondo i tempi ed i modi previsti dal presente Contratto;

g) nelle ipotesi di ripristino danni arrecati da terzi di cui al precedente art. 8 comma 11 lett. q il Comune sarà in ogni caso tenuto a rimborsare al Gestore i costi sostenuti.

Articolo 10 - Monitoraggio e Rendicontazione delle operazioni affidate

1. Il presente articolo disciplina il sistema di rendicontazione che l'Affidatario deve garantire per tutta la durata dell'affidamento, nei tempi e nei modi definiti in seguito, per il complesso di attività/servizi oggetto di affidamento.

2. Il corrispettivo a canone remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l’Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni affidate.
3. Il sistema di rendicontazione previsto è basato su un sistema di reportistica periodica che l’Affidatario dovrà predisporre relativamente ai Servizi/attività affidati e sui flussi di cassa intercorrenti fra esso e il Comune.
4. Il sistema di rendicontazione previsto dal presente articolo e dai successivi accordi fra le Parti è da considerarsi minimo.
5. Il sistema di rendicontazione per i Servizi oggetto del presente affidamento dovrà essere definito fra le parti con apposito atto scritto entro 30 (trenta) giorni dalla messa in funzione di un sistema informatico che dovrà permettere la gestione dei flussi informativi fra AGESP ed il Comune. In particolare, il sistema di rendicontazione basato sul sistema informatico condiviso dovrà fornire e permettere di estrarre dati ed informazioni aggiornate sugli interventi effettuati, sul conto economico del servizio, sulle eventuali criticità in essere e sulla qualità dei servizi erogati.
6. Il Comune si riserva il diritto di richiedere dati aggiuntivi rispetto a quelli che verranno condivisi che riguardino le operazioni affidate.
7. Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio e gli standard di qualità.
8. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle attività e dei Servizi affidati alla Società, il Documento ricognitivo di cui al precedente comma 3 deve essere trasmesso da AGESP ai dirigenti dei settori competenti e al Settore Bilancio entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo; esso è finalizzato ad un’analisi dei dati relativi allo stato di avanzamento, anche in termini economici, delle attività e dei Servizi e del rispetto delle misure per la prevenzione del rischi di corruzione previste nel Piano Anticorruzione e nel Modello organizzativo gestionale adottati dalla Società, nel rispetto della normativa di riferimento

e in particolare del D.lgs n. 231/2001.

Articolo 11 - Responsabilità, danni imputabili alla Società e Assicurazioni

1. Ad AGESP compete ogni responsabilità civile, penale e amministrativa direttamente dipendente dallo svolgimento di tutte le attività e i servizi ad essa affidati in forza del presente Contratto nonché da eventuali omissioni in merito agli obblighi con i medesimi assunti.

2. AGESP, in qualità di Terzo Responsabile, esegue le prestazioni oggetto del presente Contratto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di terzi. È, inoltre, obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

3. Resta esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e/o richiamate nei documenti contrattuali sono state esaminate dalla Società e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che il compenso richiesto la remunera adeguatamente di ogni onere inerente e conseguente.

4. Il Gestore si impegna a stipulare ai sensi dell'art. 1891 c.c., con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura di:

a) **Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, comprendendo tra questi anche l'Amministrazione Comunale con un massimale non inferiore ad € 20.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Affidamento.

La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da

interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, ricorso terzi, i danni da ordinaria e straordinaria manutenzione, inquinamento accidentale, committenza lavori, RC personale dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Busto Arsizio, salvo il caso di dolo.

b) **Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Affidatario si avvarrà nell'esercizio dell'attività oggetto del presente Contratto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Busto Arsizio, salvo il caso di dolo.

c) Laddove necessario per la natura e la tipologia dell'attività affidata (a titolo esemplificativo realizzazione nuova opera), **una polizza CAR (Contractor's All Risks)**, come previsto dal D.lgs n. 36/2023 che copra i danni subiti dall'Ente Affidante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al D.M. n. 193/2022 e dovrà coprire:

Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":

a) i danni alle opere oggetto di affidamento per una somma assicurata pari al valore dell'opera/servizio, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;

b) i danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore

a € 1.500.000,00;

c) costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00.

Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":

a) i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche:

a) i danni derivanti da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc.);

b) i danni derivanti da cause di forza maggiore;

c) i danni derivanti da errori di progetto e calcolo;

d) i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

e) i danni derivanti da rimozione, franamento o cedimento di terreno;

f) i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee;

g) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

h) i danni da polvere;

i) danni per inquinamento accidentale.

La polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: la Società, subappaltatori, fornitori, consulenti, Comune di Busto Arsizio, anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà anche contenere anche la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

La Società provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici di Comune di Busto Arsizio.

Le coperture assicurative, fatte salve le specifiche disposizioni dettate in materia di polizza CAR, avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del Contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non saranno opponibili al Comune di Busto Arsizio e resteranno quindi a totale carico del Gestore.

L'Affidatario dovrà trasmettere al Comune di Busto Arsizio copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza unitamente a copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi.

Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La polizza dovrà riferirsi esplicitamente agli edifici di cui agli Allegati A e B.

Si precisa che l’Affidatario potrà dimostrare l’esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alle stesse, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il Servizio oggetto del presente Contratto.

In caso di estensione del Contratto a nuovi fabbricati, la suddetta polizza dovrà essere estesa agli ulteriori edifici.

5. Resta, inoltre, inteso che l’Affidatario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Affidatario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Articolo 12 - Comunicazioni fra le Parti

1. Le comunicazioni tra le Parti avverranno ordinariamente attraverso mezzi telematici.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite mail ordinaria o via PEC a seconda del tipo di comunicazione e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempre che sia indirizzata come segue:

- al Comune a: PEC
- all’Affidatario a: PEC protocollo@agespspa.legalmail.it / mail protocollo@agesp.it

3. Nel caso sia in uso o venga introdotto un sistema telematico di interscambio di comunicazioni che consenta altresì il monitoraggio dello stato della attività, le parti si impegnano ad utilizzarlo per la gestione delle

attività affidate.

Articolo 13 - Penali

1. Per ogni inadempimento o ritardo nelle prestazioni di cui al presente Contratto, il Comune di Busto Arsizio si riserva la facoltà di applicare penali secondo la procedura di seguito descritta:

- a) formale contestazione per iscritto, mediante gli strumenti previsti all'art. 11, da parte del Responsabile Unico di Progetto in relazione alle violazioni riscontrate;
- b) presentazione di controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni;
- c) valutazione insindacabile da parte del Responsabile e comunicazione per iscritto dell'esito.

2. Per ogni inadempienza imputabile ad AGESP, non riconducibile a ritardo e relativa ad attività remunerate dal canone e, quindi, per ogni singola attività ricompresa nel Contratto e nel Capitolato Speciale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, verrà applicata una penale tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto o dei singoli ordini di attività.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche richiamate nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, verrà applicata una penale tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto.

4. Per quanto non espressamente disciplinato ai precedenti commi 2 e 3, troveranno applicazione le penali di cui all'Allegato C.

5. In relazione agli interventi di pronto intervento, da svolgersi nelle tempistiche di cui all'art. 3.8 del capitolato, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ritardi superiori ad 1 ora, € 2.000,00 (duemila/00) per ritardi superiori a 2 ore.

6. In caso di applicazione di penali pari ad oltre il 10% del valore del Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione

Comunale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture ovvero in sede di prima liquidazione utile.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali da ritardo di cui al presente articolo non esonera in nessun caso AGESP dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune di Busto Arsizio riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno per le prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati.

Articolo 14 - Revoca e Recesso

1. Il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento *in house* di cui al presente Contratto, con atto motivato, con conseguente recesso dal Contratto stesso, nei seguenti casi:

- qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito a intervenuta modificazione degli stessi;
- qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- venir meno dei requisiti dell'*in house providing* in capo ad AGESP;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente al tempo della revoca.

2. In caso di revoca dell'affidamento per fatto non imputabile ad AGESP, il Comune riconoscerà un indennizzo a quest'ultima, da calcolarsi ai sensi dell'art. 123, comma 1, D.lgs n. 36/2023 fatta eccezione per il decimo dell'importo delle opere, dei servizi e delle forniture non eseguite.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente

ed a suo insindacabile giudizio da ogni singolo affidamento. In tal caso, AGESP nulla può pretendere dal Comune, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata di notificazione del recesso, da effettuarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. Nel caso di recesso, AGESP è, comunque, tenuta ad assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei Servizi ad essa affidati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri.

Articolo 15 - Esecuzione in danno

1. Qualora si verificassero inadempimenti del Gestore agli obblighi e alle previsioni contrattuali, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio se AGESP, regolarmente affidata, non ottempererà ai propri obblighi entro il congruo termine assegnato con la contestazione dell'inadempimento.

2. In tal caso il Comune, oltre all'applicazione delle penalità, alla rifusione dei maggiori danni e della risoluzione prevista dal successivo art. 15, potrà ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese di AGESP, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del Servizio.

Articolo 16 - Risoluzione del Contratto

1. Il Comune, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal presente Contratto, può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei seguenti casi:

1.a. impedimento ai controlli del Comune o di suoi incaricati;

1.b. condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico di AGESP per un reato contro la pubblica Amministrazione;

1.c. mancato inizio anche di parte dei Servizi alla data contrattualmente convenuta;

- 1.d. inosservanza del piano della sicurezza dei lavoratori;
 - 1.e. inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
 - 1.f. grave inadempimento degli obblighi contrattuali e/o degli obblighi di collaborazione tra le Parti derivanti dall'applicazione dei canoni di buona fede e correttezza che non consentano la prosecuzione e/o la buona riuscita delle prestazioni dedotte in Contratto;
 - 1.g. mancata attivazione degli interventi di pronto intervento secondo quanto disciplinato dall'art. 3.8 del Capitolato Speciale.
2. Il procedimento che verrà seguito nei casi di cui sopra, è costituito dalle seguenti fasi:
- a) formale e motivata contestazione per iscritto, mediante gli strumenti previsti all'art. 11, da parte del Responsabile Comunale della Gestione del Contratto di servizio;
 - b) presentazione di controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni;
 - c) valutazione da parte del Responsabile e comunicazione mediante i medesimi strumenti di cui all'art. 11 del provvedimento di risoluzione.
3. Fermo restando quanto espressamente previsto dai commi precedenti, l'Ente Affidante, ai sensi dell'art. 1456 c.c. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- i. applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Contratto o del singolo ordine di intervento;
 - ii. violazione del divieto di cessione del Contratto;
 - iii. violazione del codice di comportamento dell'Ente Affidante;
 - iv. violazione dei patti di integrità;
 - v. sopravvenuta insolvenza od accertata insolvibilità di AGESP,

sottoposizione a procedura concorsuale, fallimentare o messa in liquidazione;

vi. gravi e ripetute violazioni (almeno 5 (cinque) su anno solare) degli obblighi e delle prestazioni contrattuali e/o degli obblighi di legge relativi alle prestazioni oggetto del Contratto;

vii. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi;

viii. revoca o decadenza delle autorizzazioni e/o delle iscrizioni necessarie per l'espletamento dei Servizi affidati;

ix. violazione della normativa nazionale antimafia, anche in seguito all'affidamento a terzi di opere o attività.

4. Nei precedenti casi, la risoluzione si verifica di diritto in forza di invio ad AGESP, da parte dell'Ente Affidante, di comunicazione formale, a mezzo degli strumenti di cui all'art. 11 del presente Contratto, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

5. La risoluzione del Contratto comporta il solo diritto per AGESP a richiedere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto. È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

6. La risoluzione del Contratto comporta l'automatica cessazione degli affidamenti delle attività e dei servizi conferiti dal Comune in base al presente Contratto, salve le prestazioni già eseguite a norma dell'art. 1458 c.c.

7. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, in caso di risoluzione l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione del Servizio presso un diverso operatore economico in danno dell'Affidatario inadempiente.

Articolo 17 - Divieto di Cessione del Contratto

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del presente Contratto. Per

quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative ad AGESP, il Contratto passa di diritto al nuovo soggetto, purché siano mantenuti i presupposti dell'*in house providing*.

2. È ammessa la cessione dei crediti, comunicata con i mezzi di cui all'art. 11 del presente Contratto.

3. Resta inteso che il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi cui affidare attività occorrenti all'erogazione dei Servizi; a tal fine, il Gestore seleziona i propri appaltatori nel rispetto della pertinente normativa di contratti pubblici.

Articolo 18 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto e ad ogni sua modifica, fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico di AGESP.

Articolo 19 - Privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (DGPR) e del D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa AGESP che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Busto Arsizio e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente Contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

2. AGESP dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati con l'obbligo di garantirne la massima riservatezza.

3. Le notizie, comunque, di cui il personale di AGESP in dipendenza del Servizio viene a conoscenza non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

4. AGESP dovrà designare il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone il nominativo e le eventuali variazioni al Comune.

Articolo 20 - Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.
2. Ogni eventuale modifica del presente Contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Busto Arsizio



AGESP S.p.A.

Il legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Della Marra

Allegati

- A. Elenco impianti gestione calore_Rev.01;
- B. Elenco impianti condizionamento_Rev.01;
- C. Elenco penali;
- D. Formula revisione corrispettivi;
- E. Elenco immobili di prossimo inserimento;
- F. Elenco prezzi unitari nuovi impianti condizionamento.